

Bruxelles, 16 settembre 2025
(OR. en)

12883/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0277 (NLE)**

**POLCOM 239
SERVICES 59
FDI 51
COLAC 147**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 15 settembre 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2025) 489 final |
| Oggetto: | Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l'adozione dei regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 489 final.

All.: COM(2025) 489 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2025
COM(2025) 489 final

2025/0277 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l'adozione dei regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 1, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa ai regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio istituiti a norma dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile mira ad ampliare l'ambito di applicazione dell'attuale quadro commerciale bilaterale e ad adeguarlo alle nuove sfide politiche ed economiche mondiali, alla nuova realtà del partenariato UE-Cile e al livello di ambizione degli accordi commerciali recentemente conclusi e dei negoziati condotti dall'UE e dal Cile. L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

2.2. Il consiglio per il commercio

Il consiglio per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 1, dell'accordo è responsabile della vigilanza sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintende alla sua attuazione. È composto da rappresentanti delle parti responsabili delle questioni attinenti al commercio e agli investimenti.

2.3. Gli atti previsti del consiglio per il commercio

Il [data], in occasione della sua prima riunione, il consiglio per il commercio deve adottare una decisione che stabilisca il proprio regolamento interno e una decisione che stabilisca il regolamento interno del comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 33.2, paragrafo 1, dell'accordo ("atti previsti").

Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza dell'articolo 33.1, paragrafo 5, dell'accordo, il quale così recita: "[i]l consiglio per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio in occasione della sua prima riunione".

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio per il commercio in merito all'adozione dei regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio.

I regolamenti interni hanno lo scopo di stabilire il modo in cui i due organi esercitano le loro funzioni e adottano le decisioni.

I regolamenti interni sono essenziali per il completamento del quadro istituzionale dell'accordo e per il suo corretto funzionamento.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹. Infine, la nozione di "atti che hanno effetti giuridici" comprende anche gli atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo, ad esempio se un organo con poteri decisionali adotta o modifica il proprio regolamento interno.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio per il commercio è un organo istituito dall'accordo.

Gli atti che il consiglio per il commercio è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 5, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sulle modalità di adozione delle decisioni nell'ambito degli organi pertinenti.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile per quanto riguarda l'adozione dei regolamenti interni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio del 18 marzo 2024² ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2025.
- (2) Il consiglio per il commercio è stato istituito a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 1, dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 33.1, paragrafo 5, dell'accordo, il consiglio per il commercio stabilisce il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio.
- (4) Il consiglio per il commercio, nella riunione del [data], deve adottare una decisione sul suo regolamento interno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio per il commercio, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (6) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prima riunione del consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile in merito al regolamento interno del consiglio per il commercio si basa sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prima riunione del consiglio per il commercio istituito dall'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la

² GU L, 2024/2953, 20.12.2024.

Repubblica del Cile in merito al regolamento interno del comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del consiglio per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente